

(N. 1844)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore OTTANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 AGOSTO 1951

Disposizioni tributarie per la ricostruzione
e la riparazione degli immobili sinistrati dalla guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 (articolo 64), il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 271 (articolo 93) e la legge 25 giugno 1949, n. 409 (articolo 33), hanno disposto che gli atti e contratti occorrenti per la loro attuazione restano soggetti all'obbligo della registrazione, colla percezione però della sola tassa fissa di registro.

I decreti legislativi luogotenenziali 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221 — *i quali indubbiamente dettano norme di carattere generale e quindi applicabili anche alle ipotesi previste dai suaccennati testi legislativi e dal decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33* — hanno stabilito che le tasse di registro sui contratti di appalto per le ricostruzioni e le riparazioni (eseguite entro il 1° luglio 1950) delle case di abitazione, anche se rurali e coloniche, dei fondi agricoli, degli impianti industriali e commerciali e di ogni altro edificio, opera e costruzione distrutti o gravemente danneggiati (cioè danneggiati per oltre un terzo della loro consistenza se si

tratta di fabbricati, per oltre un terzo del loro valore se si tratta di fondi agricoli) da eventi bellici, siano corrisposte in misura fissa e che i corrispettivi degli appalti siano esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Il termine del 1° luglio 1950 fu poscia prorogato al 30 giugno 1953 dalla legge 10 agosto 1950, n. 665.

Ora, è accaduto che la quasi totalità dei sinistrati ha proceduto alla ricostruzione e alla riparazione dei propri enti, omettendo di registrare i relativi contratti di appalto e rendendosi così passibili della penalità sancita dall'articolo 110 della legge del registro (regio decreto 30 settembre 1923, n. 3269) modificato dall'articolo 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, che importa la decadenza dal beneficio del pagamento della tassa fissa e l'obbligo di corrispondere la tassa proporzionale (due per cento) e relativa soprattassa (sei decimi della tassa). Ciò deve allo stato psicologico di depressione nel quale i sinistrati stessi sono venuti a trovarsi in conseguenza dell'immane sventura che ebbe a colpirli e delle gravi difficoltà incontrate per

ripristino dei loro immobili, cui hanno dovuto provvedere sottoponendosi a sacrifici personali veramente eroici.

È accaduto inoltre che nessuno dei sinistrati ha pagata l'imposta generale sull'entrata sui corrispettivi degli appalti, ritenendo che la norma dettata dal quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221 (che ha sostituito, abrogandolo, l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322) valesse anche per le ricostruzioni e riparazioni attuate in conformità alle sopra citate leggi per l'alloggio dei senza tetto e per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario — interpretazione questa che appare esatta, essendo consona alla lettera ed allo spirito di quell'articolo e del successivo articolo 3, e che sino a tutto l'anno 1950 fu adottata in modo pacifico dagli stessi Uffici finanziari.

Senonchè in questi ultimi tempi, taluni Uffici del registro, allo scopo di applicare le mitigazioni e sanatorie concesse dagli articoli 35, penultimo comma e 37 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, hanno invitato i proprietari di immobili sinistrati a registrare entro il 15 giugno u. s. i contratti di appalto (quasi tutti verbali) ed a pagare contestualmente l'imposta generale sull'entrata sui corrispettivi degli appalti medesimi, sul riflesso che nè la legge 25 giugno 1949, n. 409, nè le precedenti li hanno espressamente dispensati da quest'ultimo tributo.

La quale pretesa, se risulta legittima rispetto alla registrazione dei contratti di appalto, non altrettanto può considerarsi nei riguardi dell'imposta generale sull'entrata, e ciò per i motivi già esposti, ai quali se ne può ora aggiungere un altro di non scarso valore e cioè che il comma terzo dell'articolo 33 della legge n. 409 testè mentovata, apertamente dichiara che *restano fermi « i maggiori benefici contenuti in leggi speciali »* con una dizione che, per quanto non felicissima, deve intendersi riferita all'intera materia disciplinata dall'articolo 33 anzichè alla sola fattispecie obbietto del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, richiamato nel comma terzo (esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino), non esistendo leggi spe-

ciali che accordino particolari e maggiori benefici fiscali limitati a tale fattispecie. Comunque, delineandosi un contrasto di vasta portata tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti circa l'interpretazione e la sfera di applicabilità dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, è opportuno che sia risolto da una chiara disposizione legislativa.

Naturalmente l'azione come sopra intrapresa da quegli Uffici del registro, che minaccia di avere ulteriori e gravi sviluppi e che si estenderà all'intero territorio nazionale, ha suscitato un vivo allarme ed un profondo fermento tra i proprietari di immobili sinistrati, i quali, se da un lato si sono trovati nella materiale impossibilità di adempiere, entro il 15 giugno 1951, alla formalità della registrazione, dato che questa deve essere corredata da apposito documento da rilasciarsi dagli Uffici del Genio civile, dall'altro non avevano il contante per pagare la tassa proporzionale di registro, quantunque ridotta al quarto in ossequio al già rammentato articolo 35, penultimo comma, della legge 11 gennaio 1951, n. 25 e l'imposta generale sull'entrata, che si reputa a torto reclamata, avendo esaurito, nelle compiute opere edilizie, tutte le risorse liquide di cui disponevano ed essendosi inoltre oberati di debiti a tassi onerosi, l'ammontare dei quali spesso supera il reddito realizzabile dall'immobile ripristinato; e vedono così profilarsi l'imminente pericolo di procedure coattive, intese all'esazione dell'intera tassa proporzionale e sopra-tassa di registro e dell'imposta generale sull'entrata e relative penalità.

Evidenti ragioni di equità e di opportunità consigliano di mitigare il rigore delle leggi fiscali e di concedere speciali agevolazioni ed esenzioni in favore di una classe di cittadini, che tanto ha sofferto in dipendenza della guerra e che si è resa altamente benemerita coll'effettuare la ricostruzione, a costo di immani privazioni, non ostante i modesti aiuti che, per imprescindibili necessità di ordine finanziario, lo Stato ha potuto mettere a sua disposizione.

A tale scopo mira il presente disegno di legge.

Col primo articolo viene tolta di mezzo la decadenza prevista dall'articolo 110 della legge

del registro e l'atto e contratto, non registrato in termine, rimane assoggettato alla tassa fissa, purchè la formalità della registrazione segua entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. In tal modo l'Erario non verrà a perdere il tributo dovutogli (anzi potrà riscuotere una notevole somma di tasse di registro, sia pure in misura fissa, che altrimenti i contribuenti si sforzerebbero di evadere e molte delle quali, in effetto, resterebbero evase), mentre il sinistrato, ottemperando nel nuovo termine assegnatogli, al suo obbligo, eliminerà le conseguenze della trasgressione in cui è incorso.

Il termine di sei mesi è suggerito da esigenze di carattere pratico e cioè dall'ingente mole degli atti e contratti (quasi tutti verbali) che dovranno essere regolarizzati e dalla circostanza che, al momento della registrazione, deve essere prodotta, come già si è avuto occasione di dire, un'apposita attestazione dell'Ufficio del Genio civile, per approntare la quale tale Ufficio ha bisogno di un congruo lasso di tempo.

L'articolo secondo è in parte interpretativo e in parte innovativo. E cioè ha carattere interpretativo in quanto, risolvendo il conflitto esegetico del quale già si è fatto cenno, riconosce che l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, ed il comma quarto dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, mercè i quali i corrispettivi degli appalti furono esentati dall'imposta generale sull'entrata, deve ritenersi applicabile alle ricostruzioni e riparazioni eseguite entro il 30 giugno 1953 in attuazione dei decreti legislativi 9 giugno 1945, n. 305, 22 giugno 1946, n. 33, 10 aprile 1947, n. 261 e della legge 25 giugno 1949, n. 409. Ha carattere innovativo laddove sopprime la condizione che il fabbricato o il fondo sia stato danneggiato per oltre un terzo rispettivamente della sua consistenza

o valore ed estende il beneficio dell'esenzione alle forniture di materiali e di servizi impiegati nella ricostruzione o riparazione — forniture che attualmente sono assoggettabili all'imposta generale sull'entrata in virtù della legge 19 luglio 1941, n. 771.

In entrambi gli articoli, poi, è stato incluso il decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33 (incoraggiamento per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario) sia perchè non vi sarebbe un motivo plausibile per privare gli *immobili rurali* delle agevolazioni fiscali di cui fruiscono gli *immobili urbani* (*ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio*), sia per riflesso che i decreti legislativi n. 322 e 221 assoggettano entrambi allo stesso trattamento tributario.

Ad ulteriormente illustrare l'articolo secondo si osserva, infine, come il criterio adottato dai decreti legislativi nn. 322 e 221 di subordinare le agevolazioni fiscali all'esistenza di un coefficiente di sinistramento di oltre un terzo è pienamente giustificato nel caso di *trasferimento della proprietà*, ma non anche in quello di *esecuzione di lavori per ripristino dell'ente* e come non vi sia una ragione giuridica per sottoporre le ricostruzioni e le riparazioni ad un regime tributario diverso a seconda che vengano eseguite col *sistema dell'appalto* o in *economia*, dispensandole dall'imposta generale sull'entrata soltanto nell'ipotesi dell'appalto.

Ed in via più generale ed assorbente si rileva quanto si manifesti ingiusto il colpire coll'imposta generale sull'entrata opere cagionate da un disastro nazionale, il cui onere forzatamente ricade in gran parte sul danneggiato, mentre dovrebbe essere sopportato per intero dallo Stato, se inderogabili esigenze di bilancio non lo impedissero.

Gli articoli terzo e quarto non esigono alcun commento.

Per le ragioni suesposte si confida che non potrà mancare la vostra approvazione unanime assieme alla adesione del Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La decadenza comminata dall'articolo 110 della vigente legge del registro, modificato dall'articolo 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, non si applica agli atti e contratti, scritti o verbali, occorrenti per l'attuazione dei decreti legislativi 9 giugno 1945, n. 305, 22 giugno 1946, n. 33, 10 aprile 1947, n. 261 e della legge 25 giugno 1949, n. 409, soggetti a registrazione e non registrati in termine, qualora siano sottoposti alla formalità della registrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tale caso essi atti e contratti scontano la sola tassa fissa di registro e non sarà percetta sopra-tassa.

Art. 2.

L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata disposta dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 e dal quarto comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, si intende applicabile, dal giorno della sua entrata in

vigore a mente dei detti decreti, anche ai corrispettivi degli appalti, conclusi per iscritto o verbalmente, per le ricostruzioni e le riparazioni contemplate dai decreti legislativi e dalla legge menzionati nel precedente articolo, qualunque sia il grado di distruzione dell'immobile.

La stessa esenzione è estesa, con effetto sempre dalla data suindicata, a qualunque fornitura di materiali e di servizi impiegata nella ricostruzione o riparazione di immobili sinistrati dalla guerra.

Art. 3.

La ordinaria tassa e sopratassa di registro già eventualmente pagata in conformità all'articolo 110 della vigente legge del registro e le imposte generali sull'entrata già eventualmente corrisposte sui corrispettivi degli appalti e sulle forniture di materiali o di servizi sono irripetibili.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.